

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2387 del 07/02/2024 BOLOGNA

<b>Proposta:</b>	DPG/2024/2663 del 07/02/2024
<b>Struttura proponente:</b>	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Oggetto:</b>	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) PER IL PROGETTO "INSTALLAZIONE DI CESOIA PER RIFIUTI METALLICI, SOSTITUZIONE TRITURATORE, AUMENTO QUANTITATIVI TRATTATI IN R12 DA 30.000 A 40.000 TONNELLATE/ANNO", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FORLÌ (FC), PROPOSTO DA BANDINI CASAMENTI S.R.L.
<b>Autorità emanante:</b>	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
<b>Firmatario:</b>	DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
<b>Responsabile del procedimento:</b>	Denis Barbieri

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Bandini Casamenti S.r.l., con sede legale a Forlì, ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto *"installazione di cesoia per rifiuti metallici, sostituzione tritratore, aumento quantitativi trattati in R12 da 30.000 a 40.000 tonnellate/anno"*, localizzato nel Comune di Forlì, alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2023.0806278 del 11 agosto 2023) e all'ARPAE di Forlì-Cesena;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Forlì-Cesena che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2024.0098218 del 1° febbraio 2024 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate non riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA; la Posizione di Elevata Qualificazione di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60) denominata *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)"*, per la modifica di un impianto ricadente

nelle categorie:

- B.2.47) "Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 metri cubi oppure con capacità superiore a 40 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006)";
- B.2.49) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006";
- B.2.50) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006";

il progetto prevede la sostituzione del tritratore esistente con un modello leggermente più potente, l'inserimento di una cesoia per tranciare i rifiuti metallici e l'aumento dei quantitativi autorizzati in R12 da 30.000 a 40.000 tonnellate annue. Non sono previste ulteriori modifiche impiantistiche e neanche la realizzazione di nuovi fabbricati e non si prevedono modifiche alle modalità di gestione dei rifiuti. Obiettivo del progetto è quello di ottenere una selezione e riduzione volumetrica ancora più spinta, per ridurre ulteriormente il numero di veicoli in uscita dallo stabilimento;

con nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia - Romagna, (prot. n. PG.2023.846757 del 29 agosto 2023) sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite al prot. n. PG.2023.944745 e al PG.2023.944749 del 15 settembre 2023;

con nota di ARPAE Forlì-Cesena (prot. PG. 2023.951675 del 18 settembre 2023), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo:  
<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb;>

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 *"norme in materia ambientale"*;

durante la fase istruttoria sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs 152/06, chiarimenti e integrazioni al proponente con nota prot. PG.2023.1073195 del 26 ottobre 2023;

il proponente successivamente ha chiesto, con nota acquisita agli atti con PG.2023.1079927 del 31 ottobre 2023, la sospensione dei termini di 45 giorni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs 152/06 per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

l'autorità competente con nota prot. PG.2023.1083167 del 31 ottobre 2023 ha concesso la sospensione dei termini richiesti;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste entro i termini con nota acquisita agli atti con PG.2023.1254414 e PG.2023.1254425 del 19 dicembre 2023;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 20 settembre 2023, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di avviso della pubblicazione degli elaborati non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo non sono state acquisite osservazioni da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto;

ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge 61/2023 (come convertito dalla Legge n.100 del 31/07/2023) "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" che ha previsto la sospensione fino al 31 agosto 2023 "di tutti i

termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data", il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) del progetto in esame, è stato sospeso fino al 31 agosto 2023, ricadendo il progetto all'interno del Comune di Forlì (FC), territorio incluso nell'allegato 1 del DL 61/2023;

l'autorità competente ha comunicato, con nota prot. PG.2024.37242 del 16 gennaio 2024, la proroga del termine di adozione del provvedimento di ulteriori venti giorni, ai sensi dell'art.19 comma 6 del d.lgs. 152/06, al fine di poter valutare adeguatamente la documentazione fornita e concludere l'istruttoria;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

con la Delibera Num. 2242 del 27/12/2021 si è concluso il PAUR ad oggetto "Art. 20, L.R. n. 4/2018: Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto "Introduzione di una nuova attività R12 di trattamento rifiuti e annessione di nuovi capannoni presso impianto esistente"" proposto dalla Bandini Casamenti S.r.l. e nel quale è stato autorizzato l'ampliamento dell'area di svolgimento dell'attività e l'annessione di due fabbricati, oltre alle seguenti modifiche:

- l'incremento dello stoccaggio (D15-R13) dei rifiuti speciali pericolosi da 30 tonnellate a 150 tonnellate;
- l'incremento della capacità massima puntuale di stoccaggio per i rifiuti non pericolosi da 370 a 600 tonnellate puntuali;
- l'inserimento dei codici EER con stato fisico liquido o fangoso pompabile per una capacità puntuale di 230 tonnellate;

- l'incremento del set di codici EER attualmente autorizzati all'operazione R12, ampliando anche il quantitativo da 2.500 tonnellate annue a 30.000 tonnellate annue;
- l'inserimento di un tritratore di rifiuti a servizio sia dell'attività di recupero (R3) per i rifiuti di carta, cartone e plastici, sia dell'attività R12 sui rifiuti ingombranti;
- la realizzazione degli spazi dedicati allo stoccaggio e alla lavorazione;
- il miglioramento della viabilità interna, riducendo le inversioni a U dei veicoli pesanti;

attualmente l'impianto è autorizzato in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale con DET-AMB2021-5128 del 13/10/2021 (successivamente modificata con DET-AMB-2021-6644 del 29/12/2021 e DET-AMB-2023-2582 del 18/05/2023) in quanto ricade nella categoria IPPC 5.5 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006 - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;

la modifica oggetto di questo procedimento consiste in:

1. sostituzione dell'attuale tritratore a seguito dei limiti mostrati durante la riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti, come metalli, alcune plastiche particolarmente rigide e legno. Il nuovo modello più potente permetterà di ottenere migliori risultati nella riduzione volumetrica, di ridurre i tempi di lavoro e di operare su più tipi di rifiuti;
2. inserimento di una cesoia per rifiuti metallici necessaria per ottenere una riduzione volumetrica sufficientemente spinta, tale da permettere di poter aumentare il peso di ogni singolo carico destinato agli impianti autorizzati che ritirano il rifiuto in R4 e ridurre significativamente il numero di veicoli in uscita per tale tipo di rifiuto;

3. incremento dei quantitativi di rifiuti autorizzati in R12 l'aumento della potenzialità dell'impianto per l'operazione R12 da 30.000 a 40.000 tonnellate annue (ca + 33%);
4. il presente progetto non prevede una fase di cantiere in quanto i macchinari vengono consegnati già operativi e l'incremento dei quantitativi autorizzati in R12 non necessita di opere edili. Non sono infatti previsti nuovi fabbricati, modifiche impiantistiche o modifiche alla gestione dei rifiuti;

#### DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

##### bilancio risorse naturali ed energetiche

###### *materie prime*

nell'impianto vengono utilizzati cavi da imballaggio come materie prime;

non sono previste modifiche nel consumo di materie prime a seguito dell'installazione della cesoia e del nuovo tritratore e all'aumento dei quantitativi autorizzati in R12 in quanto i cavi da imballaggio vengono utilizzati solamente per il confezionamento delle balle di carta e cartone, mentre le modifiche riguardano migliorie nel trattamento di rifiuti metallici, plastiche particolarmente rigide e legno;

###### *prelievi idrici*

l'impianto preleva acqua dall'acquedotto comunale per il lavaggio degli automezzi e del piazzale e come sistema di abbattimento polveri durante l'utilizzo del tritratore;

il consumo di acqua nell'ultimo anno è stato il più alto degli ultimi cinque anni, circa il 37% in più rispetto alla media del periodo (pari a 1.279 mc/anno); l'aumento nel consumo di risorsa idrica è dovuto all'inserimento, nella pratica di riesame di autorizzazione integrata, dei due stabilimenti situati ai rispettivamente ai civici 15 e 17 di Via Gramadora e all'installazione del tritratore che comporta l'utilizzo di acqua che viene nebulizzata al fine di limitare la formazione e la dispersione di polveri in atmosfera;

si prevede un aumento nel consumo di acqua nebulizzata al fine di limitare la formazione e la dispersione di polveri in atmosfera durante l'utilizzo del tritratore (che attualmente è pari a circa l'8% del totale), l'aumento dei quantitativi autorizzati in R12 è pari a circa il 30%, perciò

viene previsto un aumento del consumo idrico pari al 2,4% (corrispondente a ca. 42 mc d'acqua/anno);

*consumo di energia e gas metano*

nell'impianto viene utilizzata energia elettrica da rete ed energia elettrica autoprodotta;

il consumo di energia elettrica, in crescita rispetto al 2021, è principalmente dovuto al maggiore uso delle presse che risultano essere i macchinari più energivori dell'impianto; in aggiunta, i nuovi capannoni dei civici 15 e 17 sono dotati di un sistema di riscaldamento tramite pompa di calore, per cui interamente elettrico;

i nuovi macchinari funzionano a gasolio, pertanto non si avranno aumenti nei consumi di energia elettrica e di metano in seguito alla realizzazione della modifica;

*consumo di combustibili*

sia la cesoia che il nuovo trituttore funzionano a gasolio, dal momento che non sono applicabili alternative progettuali possibili in quanto sul mercato non esistono soluzioni in grado di garantire le stesse prestazioni di riduzione volumetrica, in particolare per materiali ferrosi, che funzionino con un diverso tipo di alimentazione, come ad esempio gas naturale o elettrico;

viene quindi previsto un aumento nei consumi pari a circa il 10% rispetto al 2022 (corrispondenti a ca 40 litri/anno);

impatto atmosferico e odorigeno

per quanto riguarda l'emissione di polvere generata dallo stabilimento, si ritiene che le principali sorgenti siano:

Stato attuale:

- S1 capannone, struttura coperta ma per lo più aperta lateralmente, nel quale avvengono la creazione delle balle, la cernita dei materiali, lo scarico dei materiali destinati alla cernita e/o pressatura;
- S2 trituttore attuale;
- S4 traffico indotto dalla movimentazione interna e dai mezzi in ingresso e uscita dallo stabilimento;

Stato di progetto:

- S1 capannone;
- S2 trituttore di progetto (la postazione considerata



è la medesima dello stato attuale);

- S3 cesoia ferro;
- S4 traffico indotto dalla movimentazione interna e dai mezzi in ingresso e uscita dallo stabilimento.

nello studio preliminare ambientale vengono descritti i metodi di campionamento usati per calcolare i valori delle polveri emesse dalle singole sorgenti sopra riportate e il modello di diffusione delle stesse in funzione delle condizioni meteorologiche, oltreché il modello di emissioni indotte dal traffico;

riassumendo, l'emissione di polveri stimata allo stato attuale (tritratore) è quantificabile in 5.5 kg/anno, mentre allo stato di progetto (tritratore e cesoia) è valutata in 7,40 kg/anno. Tenuto conto dei tragitti evitati (680 transiti/anno) grazie alla compattazione dei rifiuti, si ipotizza una riduzione del 10% delle emissioni di PM10 (2.32 kg/anno);

in merito all'impatto da traffico indotto, moltiplicando i fattori di emissione dei veicoli medi circolanti per i km percorsi, si ottengono le emissioni in atmosfera da traffico indotto su base annua, che per lo stato di progetto (sola attività R12) corrispondono ad un aumento delle emissioni in atmosfera pari circa al 25% per i parametri PM10, VOC e NOx;

a seguito delle analisi svolte, si garantisce il rispetto, sia per lo stato attuale che di progetto, dei limiti relativi alle medie annuali per il PM10, secondo il D.Lgs n.155 del 13/08/2010 e smi, presso tutti i ricettori individuati e i vincoli previsti dal PAIR relativamente al non aggravio del bilancio delle emissioni sono pienamente rispettati;

la ditta procede annualmente al controllo delle polveri all'interno dello stabilimento e al corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento dei luoghi di lavoro;

oltre all'analisi delle polveri all'interno dello stabilimento, verranno effettuati anche i seguenti monitoraggi:

- sostituzione del filtro dell'aspiratore mobile - annuale;
- manutenzione barriere frangivento e verdi - controllo visivo e intervento al bisogno;
- registro ore di attività di saldatura - mensile;

- registro ore funzionamento trituratore - mensile;
- registro consumo d'acqua (litri/giorno) impiegata nel trituratore per limitare l'emissione diffusa di polveri;

#### sistema di aspirazione

non si ritiene fattibile l'installazione di un sistema di aspirazione delle polveri a servizio del trituratore in quanto l'unica postazione in cui il trituratore viene e verrà utilizzato è in area esterna al di fuori di fabbricati e coperture presenti in sito. Anche ipotizzando che fosse possibile installare un sistema di captazione, viste le modalità di alimentazione del trituratore, dall'alto mediante macchina operatrice (tipo ragno), il sistema di aspirazione dovrebbe essere installato ad un'altezza superiore al braccio di caricamento (che può operare sicuramente fino ad 8 m di altezza), ovvero a più di 8,5 m dal piano campagna. Visto che la captazione si troverebbe ad una distanza superiore a 5,5 m dai vomeri del trituratore (altezza del punto di carico pari a 3 m e vomeri al di sotto di tale altezza), si ritiene che tale aspirazione non fornirebbe una captazione efficace delle polveri emesse dalla macchina. Si ritiene tuttavia che il sistema di nebulizzazione sia sufficiente a garantire un efficace abbattimento delle polveri emesse;

#### impatto acustico

sono stati eseguiti rilievi fonometrici sia alle sorgenti sonore sia ai ricettori sensibili, per ottenere informazioni sull'impatto acustico generato dalle attività svolte;

l'impatto acustico è stato calcolato mediante un software previsionale di calcolo e i risultati sono stati confrontati con i limiti di legge previsti in materia di acustica ambientale approvati dalla zonizzazione acustica del comune di Forlì (ultima approvazione deliberazione di C.C. n.8 del 24 gennaio 2011) dai quali si evince come lo stabilimento ed i ricettori R3, R4 ed R5 siano assoggettati alla Classe V (limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno), mentre i ricettori R1 e R2 alla Classe IV (limiti di immissione assoluti pari a 65 dBA in periodo diurno e 55 dBA in periodo notturno);

ai ricettori sensibili individuati sono stati verificati anche i limiti di immissione differenziali;

nella valutazione e stima dello stato di progetto, si

evidenzia il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali in periodo diurno e notturno in tutti i ricettori sensibili, ad eccezione di R3, il quale però allo stato attuale non risulta abitato nemmeno oggetto di lavori di ristrutturazione;

sono quindi stati individuati degli interventi di mitigazione (realizzazione di una barriera fonoassorbente) da mettere in opera al fine del rispetto di tali limiti, i quali però verranno realizzati esclusivamente nel momento in cui R3 presenterà idoneo titolo abilitativo per la ristrutturazione/restauro del fabbricato tale da renderlo nuovamente idoneo all'utilizzo residenziale;

#### impatto da rifiuti

correlato all'aumento dei quantitativi autorizzati in R12 (+10.000 tonn/anno, ca +33%), si prevede un incremento nella produzione di rifiuti proporzionale ai quantitativi lavorati, corrispondente a circa 7.680,366 tonn/anno (+ 30%);

tali rifiuti prodotti, rispetto allo stato attuale, saranno però migliorati dal punto di vista merceologico e ridotti volumetricamente;

#### impatto su suolo e sottosuolo

lo stabilimento insiste su un'area industriale pavimentata;

la ditta mantiene il verde dello stabilimento e controlla mensilmente l'integrità delle pavimentazioni in modo da non permettere il trasferimento di inquinanti al terreno sottostante;

la modifica non prevede alcun intervento di carattere edilizio e quindi alcun consumo di suolo e non vengono in alcun modo modificati gli scarichi idrici attualmente autorizzati. Pertanto, non sono previsti impatti su suolo e sottosuolo a seguito della modifica introdotta;

#### impatto su acque superficiali e sotterranee

la modifica non prevede variazioni nelle reti fognarie né tantomeno nei parametri qualitativi e quantitativi delle acque scaricate dall'impianto. Non sono pertanto da annoverare impatti per le acque superficiali e/o sotterranee;

#### impatto da traffico veicolare

allo stato attuale, i transiti giornalieri generati dall'attività dell'azienda sono mediamente pari a 154, in seguito all'aumento dei quantitativi autorizzati in R12 si stima un transito giornaliero di 160,4 mezzi pesanti, pari ad

un incremento di 6,4 transiti al giorno e ca 1.600 all'anno (considerando 250 giorni lavorativi);

#### impatto su flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi

la modifica in progetto non prevede la costruzione di nuovi edifici, visto che l'impianto è già esistente, inoltre l'area non presenta vincoli naturalistici;

il nuovo tritratore e la cesoia saranno posizionati in area interna allo stabilimento su pavimento impermeabile, il calcolo degli inquinanti emessi in atmosfera da lavorazioni e traffico indotto ha dimostrato una riduzione dei principali inquinanti;

gli impatti sulla vegetazione e sulla fauna locale sono assenti;

#### impatto su paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali

l'area in esame si estende per circa 2,5 ettari in territorio pianeggiante nella zona industriale del comune di Forlì, a circa 5,5 km dal centro di Forlì e a circa 4 km da quello del Comune di Forlimpopoli, il paesaggio interessato è pertanto principalmente rurale e parzialmente industrializzato;

non sono presenti nell'area di progetto o nelle aree limitrofe zone vincolate da normativa internazionale, nazionale, locale per il loro valore ecologico, paesaggistico, storico culturale o altro;

essendo gli edifici già esistenti si ritiene che l'impatto della modifica sulla componente paesaggistica e sul patrimonio storico-culturale sia nullo;

#### impatto per il sistema socio-economico

gli impatti per il sistema socio-economico vengono considerati positivi, la modifica produce un incremento dei quantitativi autorizzati in R12 e un miglioramento nella lavorazione dei rifiuti metallici trattati in impianto, con conseguente miglioramento nella qualità degli EoW prodotti e una riduzione del traffico indotto in uscita dall'impianto, senza la necessità di realizzazione di altri impianti con caratteristiche simili e, quindi, senza consumo di suolo e senza impatti sul paesaggio;

#### impatti per le produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

l'impianto è situato in ambito industriale ed il progetto non prevede, nella normale funzionalità, l'emissione

di sostanze inquinanti in grado di avere effetti negativi sulle colture; pertanto, la realizzazione del progetto non comporta impatti sul territorio con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001;

#### analisi delle interferenze

per la realizzazione del progetto non sarà necessario alcun adeguamento della rete fognaria interna e nemmeno la predisposizione di nuove linee elettriche in quanto il nuovo tritratore e la cesoia funzionano a gasolio; l'aumento dei quantitativi autorizzati in R12 e l'installazione dei nuovi macchinari non comporta interferenze con i sottoservizi e/o opere lineari all'esterno dello stabilimento;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato:

#### progetto

dal punto di vista strettamente progettuale lo scenario proposto non prevede alcuna modifica strutturale, impiantistica o edilizia. Non variano inoltre i criteri gestionali dell'impianto e non è previsto l'inserimento in autorizzazione di nuovi codici EER;

per questo si ritiene che il progetto in quanto tale non presenti elementi di criticità impiantistica, gestionale e territoriale;

#### bilancio risorse naturali ed energetiche

##### *materie prime*

il proponente non prevede modifiche nel consumo di materie prime a seguito della modifica in oggetto e si considera quanto riportato, coerente con il progetto;

##### *prelievi idrici*

l'aumento del consumo di acqua prelevata dall'acquedotto (+2.4% anno, corrispondenti a ca 42 mc/anno), al fine di limitare la formazione e la dispersione di polveri in atmosfera durante l'utilizzo del tritratore, risulta coerente con la modifica in oggetto ed è tale da non creare impatti negativi significativi;

##### *consumo di energia e combustibili*

alla luce dell'assenza di un'alternativa nella scelta dell'alimentazione dei nuovi macchinari (tritratore e cesoia), visto che l'aumento previsto di gasolio (ca 40 litri/anno) è limitato, proporzionale e coerente con la

modifica in oggetto, tenuto poi conto che a questi incrementi corrisponde anche un aumento del recupero di rifiuti, con una conseguente riduzione dell'utilizzo di materie prime, si considera l'impatto non significativo;

#### atmosfera e odori

le modifiche comportano un aumento delle emissioni di polveri diffuse, determinato principalmente dall'aumento di traffico di mezzi pesanti e macchine operative;

dallo Studio di Impatto Ambientale presentato risulta un impatto dell'attività dell'azienda sulla qualità dell'aria all'intorno della stessa già allo stato attuale autorizzato;

in particolare, si condivide la stima effettuata, che si basa su dati bibliografici e su misure di polveri inalabili effettuate "ad personam" per la salute e sicurezza dei lavoratori, ma si sottolinea che nella stima non sono state considerate le emissioni del motore diesel del trituttore, che si ritiene non siano trascurabili, tanto più nello stato di progetto a cui si aggiungeranno anche le emissioni del motore della cesoia, sempre alimentato a gasolio (consumo stimato pari a circa 10 l/h);

dai campionamenti di polveri inalabili effettuati negli anni risulta inoltre un aumento delle concentrazioni misurate (nel 2021 la concentrazione media misurata è stata pari a 1,43 mg/m<sup>3</sup> mentre per la stima delle emissioni diffuse dalla sorgente "capannone" è stato utilizzato un valore misurato di polveri inalabili pari a 2,12 mg/m<sup>3</sup>). Dato che la sorgente "capannone" è costituita da una tettoia di altezza 10 m chiusa su un lato è presumibile ipotizzare che le polveri misurate al di sotto di tale tettoia derivino non solo dalle attività che vi vengono svolte ma anche dal risollevarimento di polveri dovuto alle attività al di fuori della stessa, nell'area di pertinenza aziendale e che quindi l'aumento delle stesse sia legato alle emissioni di tutte le attività attualmente autorizzate. Questo porta a concludere che l'impatto di tale sorgente, le cui emissioni sono state mantenute costanti nello stato attuale e di progetto, sia stato sottostimato nello stato Post Operam in cui sono previsti degli aumenti di emissioni di polveri diffuse nell'area esterna, sia per l'aumentato traffico indotto sia per l'inserimento della cesoia;

le concentrazioni di polveri PM10 stimate ai recettori tramite applicazione di modelli diffusionali sono, in particolare per i recettori R3 ed R5, molto vicine al limite di 50 ug/m<sup>3</sup> da non superare per più di 35 volte in un anno,

con rispettivamente 34 e 33 superamenti stimati;

infine, si rileva come non sia stato considerato l'eventuale impatto della lavorazione di rifiuti metallici con cesoia e tritratore, in particolare sulla composizione delle polveri emesse;

visto quanto sopra si ritiene che il progetto proposto preveda potenziali impatti negativi significativi relativamente alla diffusione di polveri in atmosfera, con concentrazioni stimate di polveri PM10 che, per quanto riguarda il numero di superamenti, risultano molto vicini al limite ma ancora al di sotto dei limiti di legge;

in considerazione degli esiti dello studio e dell'incertezza dei risultati, derivanti dall'uso di modellistica diffusionale, si ritiene necessario che la ditta effettui un monitoraggio delle polveri PM10 in aria ambiente presso il recettore R5 e, contestualmente, in un punto all'interno del piazzale al fine di determinare, con misurazioni, l'impatto delle attività che vi si svolgono sulla qualità dell'aria ambiente all'intorno. Tale monitoraggio dovrà essere eseguito nell'anno successivo all'avvio dell'attività nell'assetto modificato, secondo i criteri previsti dal D.lgs 155/2010 (8 settimane l'anno distribuite uniformemente nelle stagioni). Inoltre, sui filtri campionati, raggruppando gli stessi per "pacchetti" di 2 settimane, dovrà essere effettuata la determinazione del tenore di arsenico, cadmio e nichel (per i quali è previsto un valore obiettivo dal D.lgs 155/2010) presente nella frazione PM10 del particolato;

in caso di criticità o valori difformi rispetto a quanto stimato la ditta dovrà presentare, mediante istanza di modifica di AIA, un progetto di contenimento delle emissioni polverulente, da attuarsi entro 12 mesi dall'approvazione;

#### rifiuti

si rileva che:

- l'operazione R12 si configura, per sua natura, come un trattamento "intermedio" dei rifiuti, non strettamente necessario ai fini del recupero finale degli stessi, i quali potrebbero verosimilmente essere inviati direttamente a recupero di materia presso impianti autorizzati;
- il risparmio in termini di traffico veicolare può verificarsi solo se l'operazione R12 sostituisce effettivamente un'operazione come, ad esempio, "R13 -

Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" o "D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14";

- l'aumento di potenzialità richiesto, relativo all'operazione (R12), è invece aggiuntivo rispetto ai quantitativi di recupero (R13) e smaltimento (D15) già autorizzati per l'impianto in oggetto;

quindi non si possono in alcun modo considerare i transiti veicolari evitati grazie alla triturazione/cesoiatura (R12) nel computo dei km risparmiati dai camion in uscita dall'impianto. L'aumento di potenzialità porta, al contrario, ad un aumento del traffico veicolare, per i cui impatti indiretti si rimanda ai paragrafi "Atmosfera e Odori" e "Traffico veicolare";

i codici EER di rifiuti ed i relativi quantitativi generati dall'operazione R12, allo stato attuale (dati 2022), sono i seguenti:

- EER 191202 - metalli ferrosi: 1.249.710 kg;
- EER 191203 - metalli non ferrosi: 120.640 kg;
- EER 191204 - plastica e gomma: 6.225.290 kg;
- EER 191205 - vetro: 42.950 kg;
- EER 191207 - legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06: 1.065.700 kg;
- EER 191208 - prodotti tessili: 355.280 kg;
- EER 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11: 16.541.650 kg;

per un totale di 25.601.220 kg. L'aumento rispetto ai quantitativi autorizzati in R12 è pari a circa il 30%, si prevede quindi un aumento nella "produzione" di rifiuti proporzionale all'incremento, corrispondente a circa 7.680.366 kg;

considerato quindi che:

- l'operazione R12 non "produce" rifiuti, bensì trasforma, attraverso trattamento meccanico (selezione, cesoiatura, triturazione, compattazione, ecc.), rifiuti in altri rifiuti;
- i rifiuti con codici EER 1912XX sono in genere recuperabili in altri impianti di trattamento, fatta



salva una frazione dei rifiuti con codice EER 191212 (cd. "sovvallo"), che non è recuperabile ed è quindi destinata a smaltimento;

- i rifiuti generati dall'attività R12 vengono gestiti correttamente ed inviati in centri specializzati per la gestione in rispetto alle normative vigenti di settore;

si può affermare che l'impatto diretto sull'ambiente relativo all'aumento di potenzialità nella gestione dei rifiuti richiesto sia da considerarsi poco significativo;

#### traffico veicolare

a parità di quantitativi lavorati, i nuovi macchinari (tritratore e cesoia) consentirebbero una riduzione volumetrica del materiale lavorato, tale per cui si otterrebbe una diminuzione di transiti l'anno circa del 60%, ma vista la contestuale richiesta dell'aumento dei quantitativi di rifiuti autorizzati in R12, il risultato ultimo del progetto è quello di un incremento del 4% sui transiti, corrispondenti a +1.600 camion/anno e ca + 7camion/gg;

valutato che l'impianto e di conseguenza i transiti, in termini di traffico indotto, coinvolgono un'area industriale e che l'incremento generato dalla modifica a progetto è di solo 7 camion/gg, si considera negativo ma non significativo l'impatto generato;

si rimanda al paragrafo "Atmosfera e Odori" per quanto riguarda gli impatti generati dalle emissioni dei mezzi di transito;

#### rumore

il progetto di modifica prevede la sostituzione del tritratore attualmente in uso (sorgente sonora S14), l'installazione di una cesoia per la lavorazione dei rifiuti metallici (nuova sorgente S17) e l'incremento dei quantitativi trattati in R12 da 30.000 a 40.000 tonn/anno, con conseguente aumento del traffico indotto dallo stabilimento produttivo;

le modifiche all'impianto oggetto del presente procedimento sono state valutate nella Documentazione Previsionale di impatto acustico 0678/AMB/MM/2023 con evidenza di utilizzo degli impianti produttivi esclusivamente nel periodo diurno. Dall'esame della modellazione acustica previsionale riguardante lo scenario oggetto di modifica si evidenziano impatti poco significativi per quanto riguarda la

matrice rumore;

acque superficiali e sotterranee

si concorda con il proponente in merito all'assenza di variazioni dei parametri qualitativi e quantitativi delle acque scaricate dall'impianto, pertanto, non si considerano significativi gli impatti generati su questa matrice;

suolo e sottosuolo

la modifica oggetto del presente procedimento non prevede consumo di suolo e nemmeno modifiche strutturali o fasi di cantiere; pertanto, si considera nullo l'impatto su questa matrice;

biodiversità

l'intervento di modifica è tale per cui non si prevedono impatti negativi su flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi;

paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali

analogamente a quanto riportato per la matrice suolo, anche per questa matrice, non sono previsti impatti;

impatti per le produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

analogamente a quanto riportato per la matrice suolo, anche per questa matrice, non sono previsti impatti;

impatto per il sistema socio-economico

valutata la tipologia di modifica a progetto non si rilevano impatti sul sistema socio-economico;

monitoraggio

il proponente non prevede attività di monitoraggio;

come sopra richiamato, in considerazione degli esiti dello studio di impatto ambientale sulla matrice aria, si ritiene che la ditta debba effettuare un monitoraggio di polveri PM10 in aria ambiente presso il recettore R5 e, contestualmente, in un punto all'interno del piazzale della ditta al fine di determinare, con misurazioni, l'impatto delle attività che vi si svolgono sulla qualità dell'aria ambiente all'intorno. Detto monitoraggio dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel paragrafo "Atmosfera e Odori";

**RITENUTO CHE:**

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II

del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2024.0098218 del 1° febbraio 2024, sulla base della documentazione presentata, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto di "installazione di cesaia per rifiuti metallici, sostituzione trituratore, aumento quantitativi trattati in R12 da 30.000 a 40.000 tonnellate/anno", localizzato nel Comune di Forlì, può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto della condizione di seguito elencata (contenuta altresì nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

1. la ditta dovrà effettuare un monitoraggio di polveri PM10 in aria ambiente presso il recettore R5 e, contestualmente, in un punto all'interno del piazzale della ditta al fine di determinare, con misurazioni, l'impatto delle attività che vi si svolgono sulla qualità dell'aria ambiente all'intorno. Tale monitoraggio dovrà essere eseguito nell'anno successivo all'avvio dell'attività nell'assetto modificato, secondo i criteri previsti dal D.lgs 155/2010 (8 settimane l'anno distribuite uniformemente nelle stagioni). Inoltre, sui filtri campionati, raggruppando gli stessi per "pacchetti" di 2 settimane, dovrà essere effettuata la determinazione del tenore di arsenico, cadmio e nichel (per i quali è previsto un valore obiettivo dal D.lgs 155/2010) presente nella frazione PM10 del particolato. In caso di criticità o valori difformi rispetto a quanto stimato la ditta dovrà presentare, mediante istanza di modifica di AIA, un progetto di contenimento delle emissioni polverulente, da attuarsi entro 12 mesi dall'approvazione;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- le deliberazioni di Giunta regionale 13 marzo 2023 n. 380, 8 maggio 2023 n. 719 e 26 giugno 2023 n. 1097, riguardanti l'approvazione del Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 e relativi aggiornamenti;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento

incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale 27 novembre 2023 n. 2077 "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto di "installazione di cesoia per rifiuti metallici, sostituzione tritratore, aumento quantitativi trattati in R12 da 30.000 a 40.000 tonnellate/anno", localizzato nel Comune di Forlì, proposto da Bandini Casamenti S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto della condizione ambientale di seguito indicata:

1. la ditta dovrà effettuare un monitoraggio di polveri PM10 in aria ambiente presso il recettore R5 e, contestualmente, in un punto all'interno del piazzale della ditta al fine di determinare, con misurazioni, l'impatto delle attività che vi si svolgono sulla qualità dell'aria ambiente all'intorno. Tale monitoraggio dovrà essere eseguito nell'anno successivo all'avvio dell'attività nell'assetto

modificato, secondo i criteri previsti dal D.lgs 155/2010 (8 settimane l'anno distribuite uniformemente nelle stagioni). Inoltre, sui filtri campionati, raggruppando gli stessi per "pacchetti" di 2 settimane, dovrà essere effettuata la determinazione del tenore di arsenico, cadmio e nichel (per i quali è previsto un valore obiettivo dal D.lgs 155/2010) presente nella frazione PM10 del particolato. In caso di criticità o valori difformi rispetto a quanto stimato la ditta dovrà presentare, mediante istanza di modifica di AIA, un progetto di contenimento delle emissioni polverulente, da attuarsi entro 12 mesi dall'approvazione;

- b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza della condizione ambientale di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata da ARPAE;
- c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE Forlì-Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l'entrata in esercizio della nuova configurazione;
- d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza della condizione ambientale contenuta nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all'Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza>. L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito ad ARPAE SAC di Forlì Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
- e) di dare atto che la non ottemperanza della condizione ambientale contenuta nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
- f) di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata

- presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Bandini Casamenti S.r.l., al Comune di Forlì, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'AUSL Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena;
  - h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
  - i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
  - j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI